

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19 DIC. 2000

=====

ADDI' **19 DIC. 2000** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N° 2597

Proposta di legge regionale concernente: "Interventi per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione delle città di fondazione".



ALLEG. alla DELIB. N. 2594

DEL 19 DIC 2000

lu

RELAZIONE

Art.1 e Art. 2 - Questa legge vuole evidenziare l'importanza dei centri di nuova fondazione realizzati negli anni trenta, quali caposaldi del territorio realizzati successivamente ai grandi lavori di bonifica e di pianificazione agricola nell'Agro Pontino e nell'Agro Romano. Tale legge consente alle sei città di fregiarsi del titolo di Città di fondazione.

Le Città di fondazione rappresentano anche sotto il profilo urbanistico ed architettonico, un esempio di sperimentazione concreta e su vasta scala dei parametri tipici della nuova architettura razionalista, che proprio in quegli anni in Europa si afferma come il nuovo modello architettonico del novecento. Anche sotto il profilo delle attuali strategie della cultura da promuovere sul territorio, le Città di fondazione rispondono spontaneamente alla logica sistemica attraverso la quale si tende ad inquadrare il bene culturale, esse infatti rappresentano un insieme omogeneo di opere legate tra loro da caratteristiche formali e da funzioni prestabilite legate alla colonizzazione del territorio dell'Agro pontino e dell'Agro romano.

ART.3 e ART.4 - Da questa legge sono ammessi interventi legati essenzialmente alla conoscenza del vasto repertorio documentario esistente sulle realizzazioni delle sei città di fondazione, a tale scopo la Regione Lazio promuove iniziative legate ad uno studio ed a una raccolta organica di detti materiali documentari. Sono anche ammesse a finanziamento iniziative *strutturali*, come la creazione di centri di documentazione e laboratori.

Sono ammesse al finanziamento anche le iniziative legate alla valorizzazione dei contesti urbani in questione ed al generale miglioramento dell'assetto attuale di queste città, molte volte oggetto di trascurati e poco rispettosi interventi.

Possono presentare progetti sia le realtà istituzionali direttamente coinvolte che soggetti privati interessati alle finalità della legge.

ART.5 ART.6 e ART.7 - Per consentire un esame approfondito dei progetti presentati si richiede l'esecutività degli stessi. La Regione Lazio potrà finanziare sino all'80% della spesa prevista per la realizzazione delle iniziative. Saranno privilegiate le proposte supportate da un cofinanziamento superiore al 20% obbligato della spesa prevista per l'attuazione del progetto.

di gi
P

ALLEG. alla DELIB. N. 2594
DEL 19 DIC. 2000

cu


PROPOSTA DI LEGGE

"INTERVENTI PER LA CONOSCENZA, IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE
DELLE CITTA' DI FONDAZIONE"

[Handwritten signature]

ART.1
(Definizione di Città di fondazione)

1. Si definiscono Città di fondazione i centri urbani realizzati ex novo negli anni Trenta. Nel territorio laziale si individuano Latina, Sabaudia, Pomezia, Aprilia, Pontinia nell'Agro Pontino e Guidonia, nell'Agro Romano. Questi comuni possono fregiarsi del titolo di Città di fondazione.



ART. 2
(Finalita')

2. La Regione, tramite la presente legge, promuove la conoscenza, il recupero e la valorizzazione del patrimonio architettonico e storico-artistico delle Città di fondazione.

Contestualmente promuove la conoscenza dei fenomeni storici e culturali connessi all'antropizzazione e all'immigrazione nel territorio oggetto di bonifica e di fondazione dei nuovi centri.

bu
P

ART. 3
(Interventi ammessi)

1. La tipologia degli interventi ammessi a contributo riguarda essenzialmente:
 - a) studi e ricerche a carattere architettonico, storico-artistico, storico e antropologico
 - b) attività di censimento e catalogazione dei beni culturali di pertinenza delle discipline suddette
 - c) istituzione di laboratori, centri di documentazione o altri servizi culturali che favoriscano il carattere permanente delle ricerche
 - d) progetti mirati al potenziamento, collegamento e valorizzazione delle strutture/servizi culturali e museali già presenti sul territorio che rientrino nelle finalità della presente legge.

2. I contributi regionali non possono superare l' 80% della cifra ammissibile a finanziamento

a p h
h

ART. 4
(Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti)

1. Sono ammessi alla presentazione dei progetti tutti i soggetti istituzionali operanti sul territorio, quali la Provincia di Roma e la Provincia di Latina, i sei comuni direttamente interessati ed altri soggetti pubblici o privati.
2. I progetti dovranno essere inviati presso il Dipartimento competente in materia di Cultura, Spettacolo, Turismo e Sport entro il 31 maggio di ogni anno.
3. La Regione Lazio tramite le strutture competenti del Dipartimento Promozione Cultura, Spettacolo, Turismo e Sport svolge il compito di coordinamento delle iniziative ammesse a finanziamento, e nell'ambito delle finalità e degli interventi ammessi stabiliti dalla presente legge, può promuovere delle iniziative dirette.

a
P
si

ART. 5
(Documentazione richiesta)

1. Le domande di contributo devono essere accompagnate dalla seguente documentazione:
- progetto scientifico, accompagnato da un preventivo analitico dei costi, per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 3;
 - progetto esecutivo per gli interventi di carattere edilizio o di allestimento relativi alle strutture di cui alle lettere c) e d) del primo comma dell'art. 3;
 - progetto gestionale per gli interventi relativi alla istituzione di nuovi servizi;
 - dichiarazione dalla quale risultino eventuali finanziamenti in aggiunta a quello che rimane a carico del beneficiario ai sensi del secondo comma dell'art. 3.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop on the left and a vertical stroke on the right.A smaller, more complex handwritten signature in black ink, featuring several overlapping loops and a vertical stroke.

ART. 6
(Procedure)

1. La Giunta Regionale determina i criteri ~~e~~ le priorità per l'esame dei progetti presentati, anche ai fini di favorire il loro inserimento nell'ambito delle linee di programmazione relative al tema in oggetto della legge.
2. Tra i criteri di priorità nell'elenco dei progetti ammessi a finanziamento assume rilievo l'entità dell'impegno per il cofinanziamento delle iniziative al di là della percentuale del 20% di cui all'art.3 comma 2.
3. Sulla base dei criteri e delle priorità determinati ai sensi dei commi 1 e 2, nonché delle disponibilità finanziarie, viene definito il piano annuale dei progetti ammessi a finanziamento.

Lu
P
P

ART.7
(Norma transitoria)

1. In fase di prima applicazione della presente legge la presentazione delle proposte e dei progetti di cui all'art.4.comma 2 può avvenire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Lu
P

ART.8
(Norma finanziaria)

A partire dall'anno 2000 sono istituiti, per gli interventi previsti dalla presente legge, i sottoindicati capitoli di bilancio:

- a) "studi, ricerche, attività di censimento e catalogazione relativi alle città di fondazione"
100 milioni;
- b) "istituzione, potenziamento e valorizzazione di laboratori, centri di documentazione, servizi culturali e museali" 200 milioni;

Alla necessaria copertura finanziaria si provvede mediante riduzione di pari importo sul cap.49002 lettera f), dell'elenco 4 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000.

Luigi
P. G.